

zione degli orari ferroviari in rispondenza ai bisogni della nostra regione, accogliendo la proposta già da tempo avanzata dal Comune d'Imola per una riunione delle rappresentanze degli Enti e delle Associazioni interessate, il Consiglio autorizza la Presidenza ad iniziare le trattative perchè detta riunione riesca manifestazione solenne ed importante delle popolazioni romagnole che fruiscono della Ferrovia Bologna-Ancona.

8. — Aderisce alla proposta della Camera di Teramo perchè sulle linee ferroviarie di maggior traffico sia istituito un treno giornaliero destinato esclusivamente a raccogliere i pacchi postali.

9. — Prende atto del voto della Camera di Bologna per uno studio nel trattamento fiscale degli spiriti riservandosi di prenderne in benevola considerazione i risultati.

10. — Si prendono disposizioni relative alla contabilità interna in vista specialmente della prossima chiusura dell'esercizio finanziario.

Si delibera di passare agli atti sugli altri oggetti all'ordine del giorno, dopo di che viene tolta la seduta alle ore 17.

Concorso XVIII ad assegni e borse nazionali di pratica commerciale all'estero

Presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio è aperto un concorso per esame e per titoli:

1° a quattro assegni per compiere il tirocinio pratico nel commercio internazionale sulle piazze di *Budapest, Lione, Mosca e Belgrado*;

2° a quattro borse di pratica commerciale sulle piazze di *New York, Veracruz, Buenos-Ayres, Bangkok* (Siam).

Per essere ammessi al concorso agli assegni di tirocinio pratico ed alle borse di pratica commerciale, gli aspiranti dovranno presentare, o per mezzo delle Camere di commercio nel cui distretto risiedono, o direttamente, una domanda in carta bollata da una lira, al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale del commercio) entro il 20 dicembre 1912.

Nella domanda l'aspirante dovrà espressa-

menti dichiarare che intende dedicarsi all'esercizio del commercio ed inoltre:

a) se concorre agli assegni o alle borse, ed in quali delle piazze suindicate desidera compiere la sua pratica di commercio;

b) in quali delle lingue, di cui al n. 4 intende dare le sue prove.

La domanda di concorso, tanto per gli assegni che per le borse, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° atto di nascita, comprovante che il candidato, alla data del presente avviso di concorso, non ha oltrepassato l'età di 26 anni, se aspira agli assegni, o di 30, se concorre alle borse;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di stato civile da cui risulti che l'istante non è coniugato;

4° certificato di sana costituzione fisica, di data non anteriore al 20 novembre 1912, vidimato dal Sindaco o dalla competente autorità medica militare;

5° certificato penale di data non anteriore al 20 novembre 1912;

6° certificato di buona condotta morale, di data non anteriore al 20 novembre 1912;

8° diploma di laurea conseguito nelle sezioni commerciali delle Regie Scuole superiori di commercio, dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio;

9° certificato delle classificazioni riportate in tutti gli esami.

È in facoltà degli aspiranti agli assegni o alle borse di presentare gli altri titoli che possedessero; di questi sarà tenuto conto soltanto in caso di parità di merito negli esami di concorso.

Le prove per i concorsi agli assegni e alle borse avranno luogo in Roma, presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, nella seconda quindicina di gennaio 1913.

Gli esami consisteranno in sole prove orali nelle materie seguenti:

Due fra le lingue francese, inglese, spagnuola e tedesca, od altra, di cui una dovrà essere quella più comunemente usata nel ceto commerciale della piazza prescelta dal candidato;

Geografia economica;

Merceologia mercantile;

Banco modello (tecnica commerciale);

Diritto commerciale;

Economia politica applicata, con speciale riguardo al regime doganale ed a quello dei trasporti.

Per la geografia commerciale, la merceologia e la economia politica, ogni candidato sarà esaminato specialmente in relazione al paese cui appartiene la piazza di destinazione per la quale egli avrà dichiarato di concorrere.

L'assegno di tirocinio è conferito per un solo anno.

La borsa è accordata per un biennio; potrà tuttavia essere continuata per una parte del terzo anno, quando concorrano circostanze eccezionali, e sia dimostrata l'utilità del provvedimento.

Altri schiarimenti gli interessati li possono avere presso gli uffici di questa Camera,

PER L'ESPANSIONE ECONOMICA DELL'ITALIA NEL MESSICO

Il cav. dott. Salvatore Giannò ha dato alle stampe una interessantissima monografia su « L'espansione economica dell'Italia nel Messico. »

Nella pubblicazione l'autore, che è R. Addetto Commerciale in quella Legazione di S. M. il Re d'Italia, dà praticissimi consigli a coloro che secondo lui dovrebbero entrare in relazioni commerciali col Messico.

Chi desiderasse prendere visione di detta monografia, può consultarla nelle ore d'ufficio presso la Segreteria della Camera.

COMUNICAZIONI COLLA LIBIA

Il Ministero della Marina ha rimesso alla Camera di Commercio per le comunicazioni agli interessati il quadro degli itinerari ed orari delle comunicazioni marittime fra l'Italia e la Libia nonchè quello della linea sussidiaria da e per l'Egeo.

Chiunque abbia interesse di consultare gli itinerari e gli orari suddetti può rivolgersi alla Segreteria della Camera di Commercio.

COMUNICAZIONI

Divieto Nordamericano sulla importazione di acido tartarico e cremore di tartaro contenenti piombo (T. D. 32846).

— Con decreto in data 5 ottobre u. s. il Ministero del Tesoro degli Stati Uniti, ha vietato, l'importazione in quel paese di Acido tartarico e di Cremore di tartaro contenenti più di 20 milligrammi di piombo per chilogramma, essendo considerata una aggiunta maggiore della prescritta.

Revoca del divieto di esportazione dalla Grecia.

— Con decreto reale primo corrente fu tolto il divieto di esportazione dalla Grecia sugli animali, cereali e farine, che era stato imposto con decreto reale 2 Ottobre 1912.

Rivendicazione dei diritti di proprietà da parte dell'avente causa dal primo depositante.

— Il regolamento per l'applicazione delle disposizioni relative alla priorità, contenute nella Convenzione internazionale di Parigi per la protezione della proprietà industriale, approvato con regio decreto 7 maggio 1903, n. 206, stabilisce all'articolo 4, ultimo capoverso, che, se il richiedente non è la stessa persona, che ha eseguito il primo deposito, egli dovrà pure provare di avere avuto facoltà di chiedere in proprio nome in Italia la privativa o la trascrizione del marchio.

Chi si trovi pertanto nelle condizioni previste dal detto articolo dovrà produrre sia un'autorizzazione speciale, sia un'altro titolo, a dimostrare che quella facoltà gli appartiene.

Se per chiedere la privativa in Italia con riserva della priorità di un precedente deposito all'estero, l'avente diritto siasi associata altra persona, e ciò possa desumersi dallo stesso mandato conferito per la presentazione della domanda, quel diritto appartiene in comune ai richiedenti.

In ogni caso il documento prodotto dovrà essere stato sottoposto preventivamente alla legalizzazione e alla registrazione prescritte.

Avv. OLINDO BARGOSS, responsabile

Forlì, Stab. Tipografico G. B. Croppi

Cereali e derivati

Legumi

Semi

Foraggi

Vini

Frutta

Noci	al Q.le da	L. 55,—	a	L. 65,—
Pomodori	»	» 15,—	»	» 20,—
Conserva	al Kg.	» —,—	»	» —,—
Patate	al Q.le	» 8,—	»	» 10,—
Trifolia bianca	al Kg.	» 8,—	»	» 20,—
» nera	»	» —,—	»	» —,—

Latticini

Carni

Salumi

Coloniali

Miele

Oli, petroli, candele ecc.

Combustibili

Seta e Canapa

Bozzolo tale e quale .	al Kg. da L.	9,—	a L.	10,—
» depurato	» »	—,—	»	—,—
Canapa greggia	al qle »	90,—	»	105,—
Lino.	»	35,—	»	36,—

della

GLI ADDEBITAMENTI ED INSERZIONI

ABBONAMENTO

INSERZIONI

Si ritiene utile di suggerire alcune prescrizioni per opportuna norma degli esportatori italiani in Grecia ed allo scopo di far conoscere i miglioramenti e le precauzioni che nella pratica dovrebbero seguire per salvaguardare i loro interessi.

Anzitutto è raro il caso che il negoziante greco si fornisca direttamente, commissionando cioè al fabbricante estero; ciò gli evita non solo la conoscenza delle diverse lingue per la corrispondenza, non potendo egli certamente corrispondere in greco, ma gli permette di commissionare lo *stok* di merce necessario volta per volta ai suoi bisogni immediati. L'intermediario, o il rappresentante è quello che riceve le ordinazioni, le unisce, le invia, riceve la merce e il più delle volte (usanza più speciale ai rappresentanti della piazza di Pireo) le conserva in deposito nei suoi magazzini, le ripartisce tra i suoi clienti a misura delle loro richieste. Ma in ogni caso, qualunque sia la maniera più usata, cioè anche l'invio della merce direttamente al cliente, occorre, ed è essenziale, che si assicuri della solvibilità della ditta con la quale si deve trattare, oltre che specificare chiaramente e nettamente le condizioni di vendita. Buoni commissionari italiani sono sufficientemente numerosi in Grecia. Ciò fatto, siccome tutti gli invii di merce in Grecia, com'è risaputo, si fanno per via di mare, devono per

conseguenza essere accompagnati da documenti.

È regola che questi documenti siano emessi in regola originale, il duplicato si utilizza in caso di perdita dell'altro. Ma i nostri esportatori sovente perdono di vista questo principio e inviano contemporaneamente i due esemplari allo stesso destinatario. Quest'usanza occorre assolutamente abbandonare per molte ragioni: primieramente il duplicato unito all'altro originale e così spedito al destinatario, perde ogni motivo di essere, perchè in caso di smarrimento del plico che li racchiude tutti e due, l'uno non si può sostituire all'altro, ma quello che è più pericoloso, e purtroppo accade qualche volta, si è che un destinatario di mala fede può fare uso di tutti e due gli esemplari, collocandoli o rimettendoli a due differenti persone, banche, uffici, ed uno di questi si troverà poi lesa o meglio truffato. Infine il possessore dei due esemplari può in caso di perdita, di furto o di sottrazione di uno dei due esemplari, essere colpito egli stesso, e trovarsi inconsciamente autore o complice di un atto delittuoso.

Sarebbe dunque opportuno raccomandare a quelli dei nostri esportatori che si conformano ancora a questa usanza, di rinunziarvi e di non spedire il duplicato di una lettera di carico che dopo essersi bene assicurati che il primo non sia stato utilizzato o non ha potuto esserlo.

In generale, a meno che non si abbia da fare con intermediari molto conosciuti, e che offrano quindi speciali garanzie, o a meno che non si tratti l'affare per il tramite di una banca,